

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Feriale Penale per le procedure ex artt. 309-310-324 cpp -

Proc. n. 115/2012 Mod 18
N. 14838/12 RGNR PM Brescia

Il Tribunale di Brescia – Sezione Riesame Feriale – riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione collegiale:

Dott. Anna di Martino	Presidente relatore
Dott. Luca Tringali	Giudice
Dott. Francesca Bianchetti	Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di riesame presentata il 23-7-2012 da Rondot Ghislane, legale rappresentante della società SRL **GREEN HILL**, con sede in Montichiari, difesa dagli avv.ti Giuseppe Pezzotta del foro di Milano e Luigi Frattini del foro di Brescia, avverso il **decreto di sequestro probatorio** emesso il 17/7/2012 dal Procuratore della Repubblica di Brescia, eseguito il 18-7-2012, avente ad oggetto tutti gli immobili, tutti i cani di razza Beagle, documentazione e hardware, prodotti per la alimentazione, cura e manutenzione riferibili all'allevamento GREEN HILL; letti i motivi del ricorso, preso atto delle deduzioni e produzioni indicate all'odierna udienza camerale dalla difesa, visti gli atti processuali rimessi dal PM (pervenuti il 25/7/12 ed ulteriormente fino al 31 luglio), a scioglimento della riserva assunta:

RILEVA

Con esposto depositato il 18-6-2012 al PM in sede l'associazione Lega Ambiente segnalava che - a seguito di accesso compiuto il giorno 8 giugno 2012 presso l'allevamento di cani di razza beagle riferibile a SRL **GREEN HILL**, stanziate in Montichiari - erano state constatate possibili difformità dalla normativa (nazionale e

comunitaria) in materia di tutela degli animali. Più esattamente, Lega Ambiente esponeva che – avuto accesso ad uno dei 5 padiglioni, e cioè lo stabulario n. 4 e da qui al correlativo capannone – aveva notato che in alcune gabbie i cani, tutti di razza beagle, erano da soli; mancavano finestre alle pareti, l'illuminazione era scarsa filtrando a mezzo una striscia di pannelli in policabornato. Da ciò la possibilità, secondo Lega Ambiente, che i cani beagle, razza particolarmente abbisognevole di socializzazione e contatto con l'uomo, fossero maltenuti in quanto stabilmente custoditi nelle gabbie (box) senza uscite all'esterno, anche per il numero limitato di dipendenti in relazione alla quantità degli animali, con compromissione anche del potenziale sensoriale olfattivo. All'esposto erano uniti:

- un filmato della locale emittente “Teletutto”, girato in occasione degli eventi del 28-4-12 (“animalisti” vari recatisi a GREEN HILL per “liberare” i beagle), nel quale appariva un cane con una cicatrice a Y rovesciata sul muso, possibile indice di un gratuito maltrattamento ex art. 544 ter cp;
- un filmato reperito su Internet, che dava conto di talune patologie rinvenute sui cani sottratti a GREEN HILL il 28-4-12, secondo Lega Ambiente incompatibili con le finalità di sperimentazione e con le autorizzazioni concesse alla società;
- la relazione 7-6-12 del consulente Tettamanti (chimico e criminologo forense), incaricato da Lega Ambiente della quantificazione dei danni da GREEN HILL subiti a seguito degli eventi dell'aprile 2012, laddove si affermava la non conformità dell'allevamento al DLgs 116/92 (mancato moto dei cani, temperatura inidonea nei locali di tenuta delle gabbie, rumore eccessivo).

Era dunque richiesto al PM di compiere ogni utile accertamento, in vista delle possibili violazioni di cui agli artt. 544 ter e/o 727, comma II, cp, sollecitando il sequestro a fini probatori dell'intero impianto (compresi i cani ed registri relativi agli interventi terapeutici e chirurgici compiuti sugli stessi).

In data 22-6-12 perveniva al PM altro esposto della Lega Anti Vivisezione (LAV), ente animalista riconosciuto con decreto del Ministero della Salute ex art. 7 legge

189/2004, che, con richiamo al precedente esposto di Lega Ambiente, sollecitava, a sua volta, immediati interventi degli inquirenti.

A fronte dei detti esposti il PM, ottenuta dal GIP la riapertura delle indagini su GREEN HILL, dopo l'archiviazione intervenuta il 28-3-12 (nel proc. 17512/11 Mod 21) sulla base di verifiche, sui luoghi e sui registri, dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna e dell'ASL, dava avvio alle nuove investigazioni iscrivendo il proc. al n.ro 14838/12 Mod 21 nei confronti del legale rappresentante di GREEN HILL (Rondot Ghislane), del direttore dell'allevamento (Bravi Roberto), del veterinario responsabile (Graziosi Renzo), tutti incolpati (provvisoriamente) del reato ex art. 544 ter cp “*perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, senza necessità se non quella di preparare gli animali per scopi di vivisezione nell'ambito della ricerca cosmetica, sottoponevano migliaia di cani di razza beagle a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. In Montichiari dal 1 luglio 2011 al 18 luglio 2012*

Seguivano, tutti emessi in data 17 luglio 2012, decreti di ispezione dei luoghi (artt. 244-246 cpp) e di sequestro probatorio (art. 247 e ss. cpp e art. 255 cpp) avente ad oggetto:

- a) tutti gli immobili di proprietà o comunque nella disponibilità di GREEN HILL 2001 srl e le relative pertinenze in Montichiari via Colle S. Zeno 6;
- b) tutti i cani di razza beagle ivi detenuti;
- c) tutti i registri e tutta la documentazione inerente l'attività di allevamento e vendita dei cani beagle ospitati;
- d) tutto il materiale hardware presente (computers, chiavette USB, etc.);
- e) tutto quanto connesso alla cura, alimentazione e manutenzione degli animali.

Il provvedimento ablativo, affidato per l'esecuzione al Corpo Forestale dello Stato-N. Investigativo per i Reati in Danno degli Animali (N.I.R.D.A.) ed personale della

DIGOS di Brescia, motivava nel senso che per compiere la visita di tutti i cani beagle, accertamento investigativo *imprescindibile* in rapporto al reato ipotizzato, occorreva disporre degli animali, qualificabili corpo del reato; necessaria era l'apprensione della documentazione (registri, schede cani, schede mangimi, etc.), anche in dimensione informatica (hardware), ai fini della verifica delle modalità di conduzione dell'allevamento; occorreva anche il vincolo sul corpo immobiliare dell'allevamento e sui prodotti inerenti alla cura, alimentazione e manutenzione degli animali siccome *<cose pertinenti al reato>*.

Erano designati custodi il Sindaco di Montichiari, il Dirigente pro tempore dell'ASL competente per territorio ed il direttore dell'allevamento GREEN HILL, ognuno per le rispettive competenze (ex art. 3 DPR 31-3-1979 e artt. 105-108, comma 2 lett. b, LR. 30-12-09 n. 33).

Il sequestro era eseguito il 18 luglio.

Con annotazione 20 luglio la p.g. relazionava circa lo stato dell'allevamento quale apparso al momento dell'ispezione e del coevo sequestro. Era riferito che:

- in ciascun capannone (4 al piano terreno ed un quinto al piano seminterrato denominato "capannone 2" ed anche adibito ad allevamento) erano presenti cani manifestanti atteggiamento espressivo di ansia (andirivieni compulsivo, giri in tondo, rincorse per la coda (*tail chaisig*));
- i box erano di dimensioni non sempre adeguate per numero e taglia dei cani;
- in taluni pozzetti congelatori vi erano 86 carcasse di animali, di peso e sesso diverso, non ancora inviate allo smaltimento;
- non erano rinvenuti inceneritori;
- le informazioni dei dipendenti non davano conto in maniera univoca¹ delle attività di "sgambamento dei cani e delle connesse modalità di effettuazione;

¹ Cfr. le sit in atti: Dal Molin, operaio, dice che non gli risulta che i cani siano messi in movimento all'interno del capannone; Franchi, supervisore tecnico, dice che al mattino i cani escono dai box, sempre quelli del box 1; Karamjt, operaio, dice che fa camminare i cani due volte al giorno; Faccin, operaio, a GREEN HILL da un mese, dice che i cani escono dai box solo per spostamenti quando crescono; Tabarelli, tecnico di sala parto, dice che i cani si muovono all'interno del capannone ma non all'esterno per esigenze di tenerli in ambiente sterile; Pastori, operaio, dice dei movimenti dei cani ma non per cuccioli e fattrici al capannone n. 3, aggiunge di decessi per infezioni dopo i fatti di aprile 2012; Chiari, altro tecnico di sala parto, dice che i cuccioli vengono maneggiati per imparare il contatto con

- il primo esame dei carteggi sequestrati (schede cane, schede cuccioli e schede fattrici) diceva di:
- morti di cuccioli causate da soffocamento per la presenza di segatura di lettiera all'interno dell'esofago e dello stomaco, segatura che era rinvenuta utilizzata come lettiera all'interno dei box;
- decessi dovuti a pratiche di eutanasia effettuata (*contra legem*) per semplici interventi di dermatiti e/o disturbi comportamentali;
- dalla documentazione fiscale emergeva che la cessione dei cani prodotti da GREEN HILL a Montichiari avveniva unicamente verso la partecipata Marshall-BIORESURCES di Lione (FR), società che tra i clienti diretti annoverava una ditta italiana operante nel settore dei cosmetici;
- era ritrovato anche un foglio manoscritto con tali notazioni: "DENTI-ORECCHIE-UNGHIE DELLE FEMMINE SONO FINITI-MANCA ORECCHIE DEI MASCHI- HO FATTO ANCHE IL VACCINO CHE MANCAVA DI DIARIO- I TRATTAMENTI LI HO Già INSERITI A COMPUTER".

La p.g specializzata, che si era valsa di 5 veterinari quali ausiliari, riservava la produzione di una conclusiva relazione veterinaria e chiedeva al PM di disporre:

- l'invio delle 86 carcasse congelate, unitamente a quelle per successivi decessi, all'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana- Centro Nazionale di Medicina Veterinaria- per l'esame necroscopico utile a stabilire la causa delle morti;
- la collocazione degli animali vivi (n. ro 2366), tenuto conto della densità di "stabulazione" e delle nascite incipienti, in strutture rispettose delle loro

l'uomo; Zanetti, operaio, dice che i cani non vengono portati fuori; Singh, operaio, dice che i cani non vengono portati fuori; Tortelli, supervisore allevamento, dice che i cani vengono fatti sgambare all'interno dei capannoni e che la segatura della cassa parto è di più grosse dimensioni per evitare che i cuccioli la ingoino; Diallo, operaio, dice che i cani si muovono all'interno del capannone; Vitiello, tecnico della sala parto, dice che la segatura nelle casse parto è stata cambiata da sei mesi e che i cani, già svezzati, girano al mattino fuori dai box; Ocello, preparatore dei viaggi dei cani in vendita, dice che sgambano nel capannone 1 per i box di grandi dimensioni; Diallo M, tecnico addetto al capannone 5, dice che i cani si muovono fuori dai box; Fontanesi, addetta alle vendite, non sa; Bosetti, contabile, dice che i dipendenti fanno aggiornamento in azienda e all'estero presso MARSHALL FARMS negli USA. Nessuno sa di cani afoni.

- esigenze etologiche, suggerendo l'affidamento ad associazioni appositamente individuate ovvero a privati;
- il compimento di analisi qualitative su campioni del cibo sequestrato, con riguardo specifico ai marker di ossidazione e valori nutrizionali.

Seguiva, con decreto del PM in data 20-7-2012, l'affidamento dei cani - previa apposizione di appositi microchip identificativi su ciascun animale, compresi i 400 esemplari emersi come non registrati all'anagrafe canina - a Lega Ambiente ed alla L.A.V., ovvero, tramite queste, a privati, nonché l'avvio delle specifiche indagini dalla polizia giudiziaria sollecitate.

Il provvedimento dell'inquirente motivava l'affidamento dei beagle agli enti predetti, nominati custodi giudiziari *"unitamente ai custodi già nominati con il provvedimento del 18-7-2012"*, richiamando i primi accertamenti del NIRDA *"sulla inadeguatezza degli spazi a contenere i cani attualmente detenuti in gabbie che li costringono a stare uno sopra l'altro"* e la dichiarata impossibilità da parte del Sindaco di Montichiari e dell'ASL a gestire l'incarico di custodia. Era affermato anche che l'affidamento provvisorio ad entità diverse da GREEN HILL avrebbe garantito sia le esigenze degli animali che quelle procedurali con aggiunta della possibile futura trasformazione del sequestro probatorio in preventivo (secondo i meccanismi di cui agli artt. 321 cpp-544 sexies cp).

Con istanza 25-7-12 la difesa di GREEN HILL chiedeva al PM di revocare il disposto affidamento dei cani beagle essendovi rischio di contaminazione degli animali, mantenuti in *ambiente microbico stabile e conosciuto*, con conseguenti danni irreparabili per la società. Ciò anche in vista del pronunciamento del Riesame (udienza fissata al 1-8-12) e per la necessità di garantire l'esame degli animali ai consulenti tecnici (dott.ri Melosi-Fornasier-Dal Negro) designati dalla difesa ex art. 233, comma I, cpp, autorizzati a recarsi presso l'allevamento.

Con atto del 27 luglio il PM respingeva detta istanza richiamando la necessità di alloggiare adeguatamente gli animali con riferimento, sul piano indiziario, agli esiti di cui alla relazione 20-7-12 del NIRDA, al ritrovamento di pozzetti congelatori con

carcasse di animali senza inceneritore, alla nota ultima del NIRDA del 27-7-12 tale da significare che una quota-parte dei cani sarebbe stata affidata da Lega Ambiente e LAV a tecnici specializzati per accertarne le esatte condizioni psico-fisiche.

A partire dal 27 luglio la p.g. delegata procedeva all'affidamento provvisorio dei cani (n. 97 il 27 luglio; n. 111 il 28 luglio; n. 281 il 30 luglio; n. 321 il 31 luglio, per totale di 810 beagle; affidate anche n. 12 cagne gravide).

Con istanza pervenuta in Procura il 30 luglio la difesa di Lega Ambiente e della L.A.V. sollecitavano il PM ad esperire **accertamenti tecnici sulle condizioni di salute dei cani in sequestro** allegando una relazione dei veterinari dr. Moriconi e dr. Buffoli, presenti agli affidamenti del giorno 28 luglio, tale da evidenziare che 19 beagle, tutti identificati con relativo microchip, erano stati trovati *<in stato catatonico, depressione sensoria e sindrome depressiva>* nonché affetti da *<alopecia alle orecchie ed in taluni casi alla testa, forte compromissione dello stato nutrizionale, meteorismo intestinale da possibile verminosi>*.

Con ulteriore esposto pervenuto al PM il 31 luglio Lega Ambiente e L.A.V. segnalavano la presenza - tra i cani in procinto di ulteriore affidamento il 30 luglio - di tre cuccioli affetti da patologie (dissenteria, disidratazione, depressione sensoria), ricoverati presso la Clinica Veterinaria di Brescia (via Oberdan), uno dei quali poi deceduto, perciò denunciando il veterinario (dr. Graziosi) dell'allevamento.

Avverso il decreto di sequestro probatorio ha proposto reclamo la difesa di Srl GREEN HILL (in persona del legale rappresentante Ghislane Rondot), lamentando l'assenza del *fumus* del reato prospettato dal PM e comunque dei bisogni probatori posti a base del provvedimento impugnato, del quale si deduce anche una finalità cautelar-preventiva senza che tuttavia ricorra il decreto di cui all'art. 321 cpp.

Si chiede – dunque – la revoca dell'impugnato decreto di sequestro probatorio, ovvero (in via di subordine) la sua limitazione ai documenti.

111

Ritiene il Tribunale che il ricorso proposto sia meritevole di accoglimento nei limiti di cui si dirà.

Gioverà alla discussione, anzitutto, ribadire l'affermato orientamento giurisprudenziale² tale per cui - in tema di misure reali – la verifica demandata al giudice del riesame circa l'accertamento del *fumus* del reato *se da un lato non può trascurare le prospettazioni difensive, dall'altro deve essere operata sulla base degli elementi acquisiti, senza che al riguardo sia necessario quel grado di certezza proprio soltanto della sentenza conclusiva del giudizio*". A corollario della suddetta impostazione (ed in coerenza con l'effetto devolutivo del gravame) si ribadisce che il Tribunale del riesame può arrivare a dare del materiale investigativo raccolto dalla pg e dal PM valutazioni in fatto o in diritto divergenti da quelle prospettate, sino a formulare ipotesi di reato diverse da quelle assunte a base del provvedimento cautelare.

Noto è poi che il decreto di sequestro probatorio debba esplicitare, con argomentazione succinta, le concrete ragioni istruttorie che giustificano l'ablazione, tranne i casi di <autoevidenza> normalmente ricorrenti qualora l'apprensione concerna il corpo del reato intrinsecamente criminoso (gli stupefacenti, le armi illegalmente detenute, etc.).

Ulteriore (consolidato) insegnamento vuole inibita al Riesame, una volta accertata la legittimità genetica del sequestro, la verifica dei presupposti per il suo mantenimento, affidata agli organi procedenti e passibile dei rimedi di cui all'art. 263, commi 4 e 5, cpp (si rammenta al riguardo il disposto di cui all'art. 262, comma I, cpp: "*Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne ha diritto, anche prima della sentenza*").

Calati gli esposti principi nel caso che qui occupa, deve affermarsi che il materiale disponibile consente di ritenere configurabile il *fumus* della fattispecie incriminatrice tipica (art. 544 ter cp), coincidente con quella profilata dalla Pubblica Accusa.

² cfr- ex multis - Cass. Pen. Un. 29/10/97, Bassi.

Si riflette sui contenuti dell'esposto con allegati di Lega Ambiente e sulle dirette osservazioni e constatazioni della PG (che ai primi si saldano) al momento dell'intervento del 18 luglio (già tratteggiate) ed in particolare sui segni di stress psico-fisico dei beagles connesso alla mancanza di adeguato movimento ed all'insufficienza dei box che li ospitano; si riflette sul rintraccio di 86 carcasse e sull'assenza di inceneritore, sull'inquietante appunto (già descritto) che potrebbe rimandare ad attività di sperimentazione non consentite nell'allevamento, e sul rinvenimento di segatura inappropriata nelle casse-parto (in nesso con i decessi di taluni cuccioli per soffocamento). Si pensi anche al grande numero di animali detenuti nell'allevamento (oltre 2.300) in raffronto all'esiguità del personale addetto (in totale 23 dipendenti di cui 3 amministrativi), ciò che in sé rende prospettabile l'ipotesi accusatoria.

In detto quadro è da ammettere il *fumus* del prospettato reato (introdotto con la legge 189/2004), raffigurandosi (nei limiti qui consentiti) immotivata soggezione a comportamenti <*insopportabili per le caratteristiche etologiche dei beagles*>, pur essendo necessario (fisiologicamente) lo sviluppo delle indagini per definire tutti gli aspetti funzionali al capo di accusa (l'adeguatezza dei box in relazione alla quantità dei cani ospitati, la sufficienza del personale, la qualità del cibo, i ritmi di "sgambamento", la dimensione della segatura nelle lettiere, la temperatura, il rumore, etc, etc.).

Non sono condivisibili le deduzioni difensive laddove negano il *fumus* del reato con richiamo alle investigazioni precedenti, concluse con l'archiviazione del 28 marzo 2012, ed in particolare alla consulenza (del 21-2-2012) svolta per il P.M. da titolati esperti dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna.

E' senz'altro vero che la richiamata consulenza dava conto di un contesto di apparente regolarità nella gestione dell'allevamento, ma è altrettanto vero, ferma la non sindacabilità nella presente sede della riapertura delle indagini, che la consulenza in questione non è in grado di seriamente indubbiare il contesto successivamente denunciato ed emerso nel giugno-luglio ove si consideri che

l'accertamento in questione trae pur sempre origine da un sopralluogo compiuto il 23 gennaio 2012, preannunciato ai responsabili di GREEN HILL, evidenziando comunque qualche lacuna (*<le misure dei box sono in qualche caso al limite inferiore delle misure consigliate dall'allegato II della legge 116/92 o in lieve difetto>*) e rassegnando un giudizio di adeguatezza quanto al dimensionamento del personale (in relazione alle attività dell'allevamento) e sui ritmi di "sgambamento" dei cani privo di dati analitici e, quel che più conta, difforme dalle successive constatazioni del giugno-luglio e dalle stesse informazioni rese a s.i.t. da taluni dipendenti di GREEN HILL (sullo "sgambamento") in occasione dell'ispezione disposta dal PM. Né può farsi leva, come pure prospetta la difesa, sulla relazione ASL del 13-7-12 (prodotta in all. 9), laddove si consideri che detta relazione fonda sulle problematiche di identificazione dei cani presso GREEN HILL (acquisto di microchip- tatuaggio-anagrafe canina), già registrate nel maggio ed ottemperate al 13 luglio, e che nella stessa relazione, antecedente agli interventi inquisitori del 18 luglio, si rappresenta – quanto al capitolo "*Cura degli animali*" – che la ditta ha messo in atto la procedura per evitare il sovraffollamento (già in passato contestato) dei box, con controllo a campione di soli 4 box.

Rimane allora che gli elementi in fatto rappresentati nell'esposto di Legambiente del 18.06.2012, unitamente al quadro emerso a seguito dell'ispezione del 18 luglio, lasciano emergere un contesto ben diverso (quello più sopra tratteggiato), tale da adombrare, unitamente alle ulteriori segnalazioni di patologie constatate in costanza dell'affidamento dei cani, una notizia di reato "qualificata" e idonea a legittimare, sotto il profilo contenutistico, l'atto ablativo di cui si tratta, seppure nei limiti che si preciseranno.

Va confutata l'ulteriore deduzione in diritto proposta dalla difesa: varrebbe, in specie, la disposizione di cui all'art. 19 ter disp. coord. C.P. , introdotto con l'art. 3 della legge n. 189/2004, tale da escludere dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni di cui al titolo IX bis del Libro II del codice penale (qui l'art. 544 ter c.p.) i casi previsti da leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento,

di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Si deduce, dunque, che il reato ex art. 544 ter cp non potrebbe essere raffigurato nel caso concreto giacchè per espressa disposizione di legge non compibile nella gestione di un “allevamento” di animali (e nella sperimentazione scientifica), settori disciplinati da apposita normativa costituita dal Dl.gs. n. 116/1992.

Si assume anche che il citato *corpus* normativo, che disciplina l’allevamento degli animali destinati a fini sperimentali e la sperimentazione scientifica sugli stessi, prevederebbe quale unico reato quello di cui all’art. 4 comma III, laddove è detto che tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale, con rimando al comma 8 per la punibilità ai sensi dell’art. 727 cp ed al pagamento di una sanzione amministrativa.

La tesi difensiva non può essere recepita.

L’eccezione-esenzione di cui all’art. 19 ter disp. att. coord. c.p. è efficace, come si desume dal tenore letterale della disposizione e come ha affermato la giurisprudenza di legittimità³, solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l’ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano, con la conseguenza che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato. Si tratta di una esplicitazione del principio di specialità di cui all’art. 15 cp e della scriminante dell’esercizio di un diritto ex art. 51 cp., in coerenza con la *ratio* della norma (art. 19 ter) che è quella di escludere l’operatività delle norme penali a tutela degli animali con riferimento ad attività oggettivamente lesive della loro integrità, a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali di specifico riferimento onde evitare, va rimarcato, che lo “sbilancio” a favore del ritenuto interesse sociale di certe attività assuma contorni eccessivamente penalizzanti per gli animali.

³ Cass. Pen. Sez. III, sentenza 6-26 marzo 2012, n. 11606.

Conferma a detta impostazione proviene dalla disposizione di cui all'art. 544 sexies , comma II, cp laddove prevede la sospensione (da 3 mesi a 3 anni) dell'attività "di trasporto, di commercio o di allevamento di animali" se la sentenza di condanna o di applicazione della pena, per i reati di cui agli artt. 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, è pronunciata nei confronti di *chi svolge le predette attività*.

Il caso specifico di illecito evocato dalla difesa (art. 4, comma 3, punito come da comma 8) non è palesemente riferibile a GREEN HILL siccome esercente allevamento di animali (sul che cfr. la stessa autorizzazione prodotta dalla difesa) e non attività di sperimentazione.

E' vero, invece, che il DLgs 116/92 all'art. 5 prescrive anche a chi alleva e fornisce di tenere gli animali in ambiente che consenta libertà di movimento, con somministrazione di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute ed al loro benessere, nonché di ridurre al minimo qualunque limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali degli animali stessi. La violazione di tale norma è sanzionata all'art. 14, comma 1, Dlgs cit. laddove (testualmente) recita: "*Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni. In caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a lire 150 milioni*".

Rimane allora (in diritto) configurabile il reato prospettato dal PM, aggiungendosi come l'interpretazione proposta dalla difesa condurrebbe al paradossale effetto di sanzionare solo le meno gravi condotte di cui all'art. 727, comma II, cp, non essendo tale disposizione contemplata tra quelle richiamate dall'art. 19 ter disp. coord. CP.

Il quadro fattuale che emerge in causa appare conclusivamente non rispettoso delle esigenze etologiche dei cani che, pur destinati alla sperimentazione, hanno diritto a condizioni di benessere (come riconosce la stessa difesa e come condivisibilmente si afferma nell'esposto di Lega Ambiente con riguardo alle necessità della stessa sperimentazione di disporre di animali "in salute").

Ricorre la mancanza di necessità (richiesta dalla legge) della soggezione a comportamenti intollerabili per le caratteristiche etologiche dei cani, non emergendo, né essendo state dedotte, situazioni riconducibili all'esimente di cui all'art. 54 cp, ma - all'opposto – uno scenario di programmata gestione degli animali, suscettiva di sofferenze psico-fisiche, con alta probabilità indotta da ragioni di risparmio di costi (si pensi all'esiguo organico del personale a fronte di oltre 2.300 cani con autorizzazione ultima, rilasciata nel 2008, ad allevare-fornire una quantità massima di 2.500 animali).

Non influisce sulla raffigurabilità “astratta” del reato l'ulteriore l'argomento difensivo, tale per cui rimarrebbe mera illazione – alla stregua delle produzioni n. 6 e n. 7⁴ – lo scopo di vivisezione a fini di ricerca cosmetica che pure si legge nella provvisoria incolpazione dal PM elevata.

Al riguardo, condivisa in fatto l'impostazione difensiva (nulla autorizza, allo stato, a ritenere che i cani allevati da GREEN HILL siano destinati per scopi diversi dalla sperimentazione farmaceutica), occorre rimarcare che la figura incriminatrice di nuovo conio di cui all'art. 544 ter cp, laddove punisce (come in specie) la sottoposizione <senza necessità> a <sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche degli animali>, costituisce delitto a dolo generico, realizzabile con condotta attiva o omissiva, coincidendo (si è già detto) la nozione di <senza necessità> con il rigoroso ambito di cui all'art. 54 cp⁵.

Sussistono anche le esigenze istruttorie palesate dal PM, seppure limitatamente agli animali e alla documentazione cartacea e informatica.

Il sequestro dei beagles (ove realmente maltrattati soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 544 sexies cp) è stato disposto per effettuare sugli stessi opportune visite medico-veterinarie, ciò che, proclamato dal PM nel provvedimento del 17

⁴ Si tratta di dichiarazioni rilasciate da APTUIT SRL di Verona e R.T.C. SPA di Pomezia laddove è detto che i cani acquistati da GREEN HILL sono utilizzati secondo la normativa vigente esclusivamente nel campo della sperimentazione-ricerca farmaceutica.

⁵ Sul che, tra le altre, cfr. Cass. III, 3-12-03, n. 46291.

luglio, appare all'evidenza in nesso con le esigenze di accertamento dell'ipotesi accusatoria.

E' vero, come ha lamentato la difesa, che ad oggi non risulta disposta consulenza tecnica veterinaria (ex artt. 359-360 cpp) su tutti gli animali (o su una significativa quota-parte, in relazione al diverso sesso ed età dei cani) e che, all'opposto, si è dato corso ad affidamento provvisorio alle associazioni animaliste e/o a privati ai sensi dell'art. 19 quater Legge 189/04⁶, con il rischio, concretamente profilabile, della dispersione degli asseriti stati patologici da cristallizzare. Tuttavia, in disparte l'opportunità di fare compiere in futuro le verifiche veterinarie a tecnici specializzati designati direttamente dai custodi-denuncianti Lega Ambiente e LAV (sul che cfr. il provvedimento del PM del 27 luglio), i limiti di verifica della presente sede non consentono di sindacare la successiva determinazione del PM, apparentemente in contrasto con la legittima finalità istruttoria dichiarata a giustificazione del vincolo sugli animali, essendo percorribile, ove ritenute non più persistenti le finalità istruttorie o, comunque, disutile alle stesse il mantenimento del sequestro, solo la procedura di cui all'art. 263, n. 4 e 5 c.p.p.

Analoghe notazioni sulla legalità ed opportunità del vincolo sui documenti di Green Hill , adeguatamente giustificato nel provvedimento del PM (come ha riconosciuto la stessa difesa).

A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto all'ablazione del corpo immobiliare e delle cose destinate ad alimentazione, cura ed assistenza degli animali, ove si osservi che nessuna concreta ragione istruttoria è indicata nel provvedimento impugnato e che i bisogni verificativi *in parte qua* risultano assolti dall'atto di ispezione, coevo al sequestro, oltre che dal prelievo di campioni di mangime già effettuato dalla P.G.

Va aggiunto con riguardo al compendio immobiliare, sul quale pure grava il sequestro probatorio, che il vincolo potrebbe continuare solo nella prospettiva cautelare ai sensi dell'art. 321 cpp, comma I, altrimenti atteggiandosi a non

consentita anticipazione delle sanzioni interdittive pur previste (con la condanna o con il patteggiamento della pena) dall'art. 544 sexies, comma II, cp.

Le conclusioni qui raggiunte non mutano (con tutta evidenza) anche inquadrandosi i fatti, come pure ha prospettato la difesa, negli schemi del novellato art. 727, comma II, cp (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze). Solo per completezza (e nei limiti di valutazione qui consentiti) va ribadito che la figura incriminatrice di cui all'art. 544 ter cp - per affermata giurisprudenza⁷ - non richiede il compimento di fisiche lesività ma la volontaria produzione di condizioni (anche di stress psichico) incompatibili e non sopportabili in relazione alle caratteristiche comportamentali degli animali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione Feriale Riesame-Appello M. Cautelari

Visto l'art. 324 cpp

Pronunciando sul ricorso in riesame proposto da GREEN HILL SRL

Conferma il decreto di sequestro probatorio impugnato **limitatamente ai cani di razza beagle ed alla documentazione cartacea ed informatica;** revoca, con effetto immediato, il sequestro relativamente all'intero compendio immobiliare di GREEN HILL SRL ed alle cose tutte riguardanti l'alimentazione, la cura e la manutenzione degli animali.

Delega per l'esecuzione il Corpo Forestale dello Stato-Nucleo Investigativo Reati in Danno degli Animali e la DIGOS di Brescia.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge alle parti processuali, nonché per quanto altro di competenza.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 agosto 2012.

8.00

Il Presidente-estensore
Dott. Anna di Martino

⁶ Sulla legittimità dell'affidamento provvisorio a privati cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 22039 del 21-4-10, dep. 10-6-2010.
⁷ Cass. III, n. 19594, dep. 18-5-2011.